


Dott. FABRIZIO POLIDORI
NOTAIO

00196 Roma - Lungotevere delle Navi, 19
Tel. 06.3201448 - Fax 06.3227978



Repertorio n. 58884

Raccolta n. 17841

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di luglio
29.7.2016

Registrato a Roma 3
in data 01/08/2016
al n° 21916 Serie 1T

in Roma, nel mio studio.

Dinanzi a me Dott. Fabrizio Polidori Notaio in Roma, con studio in Lungotevere delle Navi n. 19, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

- NEGRI Dr. MARIO ROMANO, nato a Como (CO) il 30 giugno 1939, residente in Garbagnate Monastero (LC), Via Gemelli n. 9 e domiciliato per la carica in Roma (RM), Piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 4, Codice Fiscale NGR MRM 39H30 C933G, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto della società:

- "ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI Società per Azioni", con sede in Roma (RM), Piazza della Enciclopedia Italiana n. 4, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, numero di iscrizione e Codice Fiscale 00437160583, capitale sociale Euro 44.491.545,00 interamente versato, Partita IVA 00892411000, numero iscrizione REA RM - 71418;

quale Vice Presidente e con tutti i poteri ad esso conferiti per il presente atto dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera n. 731, in data 23 giugno 2016;

- CAMPOS Prof. EMILIO, nato a Trieste (TS) il 23 ottobre 1950, residente in Bologna (BO), Piazza di Porta Maggiore n. 4, Codice Fiscale CMP MLE 50R23 L424X, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto della

- "FONDAZIONE INSIEME PER LA VISTA - ONLUS", con sede in Roma (RM), Via dei Mille n. 35, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma al n. 969/2014, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12506631006, con tutti i poteri conferitigli per il presente atto dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 15.7.2016.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1

E' costituita tra la società "ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI Società per Azioni" e la "FONDAZIONE INSIEME PER LA VISTA - ONLUS", come sopra rispettivamente rappresentate, una Associazione culturale, apolitica e senza scopo di lucro, sotto la denominazione "VALORE CULTURA - Associazione Amici della Treccani", ed avente sede in Roma (RM), attualmente in Piazza dell'Enciclopedia Italiana n. 4.

ART. 2

La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

ART. 3

L'Associazione ha l'oggetto e sarà regolata dalle norme contenute nel presente atto costitutivo e nello Statuto composto di 16 (sedici) articoli, che



mi viene esibito dai comparenti e che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me datane ai comparenti.

ART. 4

Gli associati, costituiti in prima assemblea provvedono quindi alla nomina delle seguenti cariche sociali:

a) Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- NEGRI Dr. MARIO ROMANO, in qualità di Presidente;
- CAMPOS Prof. EMILIO, in qualità di Vice Presidente;
- VACCA Prof. GIUSEPPE, nato a Bari il 27 gennaio 1939, residente in Bari (BA), Piazza Giuseppe Garibaldi n. 23;
- GALLO Prof. FRANCO, nato a Roma (RM) il 23 aprile 1937, residente in Roma (RM), Via Quinto Fabio Pittore n. 3;

b) Revisore Unico dei Conti:

- LUCIANI RANIERI GAUDIOSI di CANOSA Dr. FRANCESCO, nato a Roma (RM) il 26 settembre 1965, domiciliato in Roma (RM), Via Domenico Alberto Azuni n. 15/A, Codice Fiscale LCN FNC 65P26 H501J, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il n. 71935 (G. Uff. suppl. n. 45, IV serie speciale del giorno 8.6.1999).

ART. 5

Le spese del presente atto e ad esso conseguenti e relative sono a carico della Associazione.


Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzo meccanico da persona di mia fiducia e in parte a mano da me personalmente, su un foglio per tre pagine intere e parte della presente quarta, e tutto da me letto ai comparenti, che, a mia domanda, dichiarano di approvarlo.

Chiuso e sottoscritto alle ore dieci e venti.

F.to Mario Romano Negri

F.to Emilio Campos

F.to Fabrizio Polidori Notaio



Allegato "A" all'atto rep. n. 58884 racc. n. 17841

**STATUTO DI "VALORE CULTURA - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA
TRECCANI**

Art. 1

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

"VALORE CULTURA - Associazione Amici della Treccani" (di seguito "Associazione") è stata costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Essa ha sede in Roma, Piazza della Enciclopedia Italiana 4 e può istituire o sopprimere sedi secondarie in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è stata stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Art. 2

SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha finalità politiche e non persegue fini di lucro.

Essa ha lo scopo di tutelare e di diffondere la cultura italiana, promuovendo ogni opportuna iniziativa.

Si propone, in particolare, di stabilire e sviluppare un collegamento permanente tra il mondo culturale, scientifico, economico, imprenditoriale e l'"Istituto della Enciclopedia Italiana", una delle principali istituzioni culturali del Paese, (denominata di seguito nel presente statuto "Istituto").

Pertanto l'Associazione può:

" Individuare, proporre e realizzare iniziative per promuovere la conoscenza, l'apprezzamento e la diffusione del patrimonio culturale e artistico dell'Italia in coerenza con le finalità dell'Istituto;

" Promuovere studi e ricerche su argomenti di rilevante interesse per la vita dell'Istituto;

" Svolgere studi e ricerche ad essa affidati dall'Istituto;

" Offrire il proprio concorso, anche economico, per l'attuazione di progetti, iniziative, studi e ricerche definiti in coerenza con le finalità dell'Istituto o autonomamente;

" Collaborare, reperendo e rendendo disponibili sostegni anche economici a fronte di iniziative e progetti finalizzati alla diffusione e alla conservazione del patrimonio culturale Treccani, nonché di altre eventuali esigenze dell'Istituto;

" Avanzare proposte per il conseguimento degli scopi dell'Istituto;

" Assegnare borse di studio per il raggiungimento dei propri obiettivi e di quelli dell'Istituto;

" Intraprendere, in ogni caso, tutte le iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Sviluppare forme di fund raising per il raggiungimento dei propri fini e di quelli dell'Istituto e realizzare pubblicazioni, manifestazioni e iniziative promosse direttamente in conformità allo scopo sociale.

Art. 3

ASSOCIATI

Possono acquisire la qualità di "Associato" le Istituzioni, gli Enti, le Fondazioni, le Aziende, le Associazioni, le Organizzazioni e le Persone Fisiche che con il loro apporto intendono contribuire al raggiungimento dei fini dell'Associazione. Per far questo dovranno fare richiesta scritta al



Consiglio direttivo, dichiarando di condividere gli obiettivi dell'Associazione, quali risultano dallo Statuto.

Gli Associati si distinguono in quattro categorie:

- ordinari;
- sostenitori;
- benemeriti;
- ad honorem.

Hanno la qualifica di ordinari, oltre ai promotori, gli Associati che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, corrispondono la quota associativa iniziale e annuale fissata dall'Assemblea.

Hanno la qualifica di sostenitori gli Associati che si impegnano a corrispondere annualmente una quota associativa superiore di almeno quattro volte a quella stabilita per i soci ordinari.

Hanno la qualifica di benemeriti gli Associati che sono definiti tali dal Consiglio direttivo in ragione del loro apporto economico all'Associazione.

Hanno la qualifica ad honorem le persone fisiche che si sono particolarmente distinte in ragione dei meriti acquisiti verso l'Associazione e/o il mondo culturale italiano.

La qualità di Associato si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa o per esclusione per grave motivo, per iniziativa del Consiglio direttivo.

Il recesso deve essere comunicato, per iscritto, dall'Associato al Consiglio Direttivo dell'Associazione entro il 30 novembre ed ha effetto trascorso l'intero anno successivo a quello in cui è stata trasmessa la comunicazione. Durante tale periodo permangono in capo all'Associato tutti i diritti e gli obblighi statutariamente previsti.

La perdita della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte nell'Associazione.

L'esclusione dell'Associato per gravi motivi è ratificata dall'Assemblea su delibera del Consiglio Direttivo.

Le persone giuridiche sono presenti nell'Associazione attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da essi delegate.

Art. 4

FONDO DI DOTAZIONE e FONDO DI GESTIONE

FONDO DI DOTAZIONE

Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione provvede a costituire un fondo di dotazione formato:

- dalla quota iniziale dei promotori e da eventuali contributi, donazioni o lasciti degli Associati o di terzi.

FONDO DI GESTIONE


Per il raggiungimento degli scopi l'Associazione provvede, annualmente, alla costituzione di un fondo di gestione formato:

- dalle quote degli Associati ordinari, sostenitori e benemeriti;
- da donazioni degli Associati o di terzi.

Art. 5

VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE

L'importo delle quote associative annuali, come stabilito ai sensi dell'art. 3 del presente statuto, va versato entro il 28 febbraio di ogni anno.



Art. 6
DIRITTI E PREROGATIVE

Gli Associati possono avanzare proposte e suggerire eventuali iniziative al Consiglio Direttivo che si riserva la facoltà di accoglierle o respingerle. Gli Associati sono invitati alle sedute pubbliche, alle conferenze e alle altre manifestazioni dell'Associazione e, d'intesa con l'Istituto, avranno accesso alle strutture di Palazzo Mattei.

Art. 7
ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

Art. 8
ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli Associati dell'Associazione, con diritto di voto capitario.

In caso di assenza o impedimento l'Associato può delegare altro Associato, ovvero qualora abbia nominato un suo rappresentante e questo sia nella impossibilità di partecipare all'Assemblea, l'Associato può anche delegare altro suo rappresentante. Non sono ammesse più di tre deleghe per Associato.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Presidente o da chi ne fa le veci anche su richiesta di almeno un terzo degli Associati. Va convocata un'Assemblea straordinaria per i casi di modifiche dello Statuto, o scioglimento dell'Associazione.


L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione se è presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto, salvo il caso di scioglimento per cui è prevista la metà più uno degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo il caso di scioglimento per cui è prevista la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'Assemblea ha il compito di:

- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- indirizzare e valutare le attività del Consiglio Direttivo;
- approvare annualmente il bilancio consuntivo;



- eleggere con mandato triennale il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
 - ratificare l'esclusione di un associato e la nomina dei soci ad honorem, deliberate dal Consiglio direttivo;
 - determinare annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, l'importo delle quote associative;
- determinare eventuali compensi del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e di quelli del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico.

Art. 9

PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e sovrintende all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 10

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra i Consiglieri eletti; dura in carica tre anni e può essere rieletto.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni.

Art. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e da un numero minimo di tre Consiglieri fino ad un massimo di nove, eletti dall'Assemblea fra gli Associati.

Del Consiglio Direttivo fa parte di diritto il Presidente dell'Istituto. Partecipa, senza diritto di voto il Direttore Generale dell'Istituto ed il Presidente della "Fondazione Insieme per la vista - ONLUS".

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

Il Consiglio può cooptare nuovi Consiglieri in caso di vacanza di quelli eletti; la loro nomina va sottoposta alla ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio può altresì proporre all'Assemblea la nomina di nuovi Consiglieri entro il limite numerico statutariamente consentito.

La scadenza del mandato dei nuovi Consiglieri è la stessa del Consiglio.

Il Consiglio delibera sull'ammissione degli Associati. Designa gli Associati "ad honorem" e delibera l'esclusione degli Associati, salvo ratifica dell'Assemblea.

Il Consiglio propone all'Assemblea la determinazione della quota associativa annuale.

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

Il Consiglio, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assemblea, determina la politica e i programmi di sviluppo dell'Associazione, ne stabilisce le modalità di attuazione, amministra il patrimonio secondo criteri di prudenza, cura la redazione del bilancio che presenta all'Assemblea ordinaria degli Associati, provvede altresì all'assunzione e al licenziamento del personale. Esamina le eventuali iniziative o manifestazioni proposte dagli Associati e



delibera circa il loro accoglimento anche sotto il profilo della concessione di eventuali interventi a sostegno delle stesse. Delibera altresì su tutto quanto necessario per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Sottopone, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'Associazione. Propone all'Assemblea l'importo delle quote associative.

Il Consiglio nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale e ne determina i compensi.

Il Consiglio nomina il Tesoriere e ne determina i compensi.

Art. 12

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale assiste gli Organi collegiali dell'Associazione e partecipa alle loro riunioni provvedendo alla verbalizzazione; cura l'attuazione dei relativi deliberati, sotto la supervisione del Presidente. Egli è altresì preposto agli uffici.

Art. 13

TESORIERE

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei conti dell'Associazione e predisponde annualmente la bozza del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo per i conseguenti adempimenti nei confronti dell'Assemblea.

Partecipa, se invitato, alle riunioni degli organi collegiali dell'associazione.

Art. 14

COLLEGIO DEI REVISORI E REVISORE UNICO

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea.

Il Collegio verifica la legittimità degli atti di gestione e la regolarità dei conti e del bilancio.

L'assemblea, qualora lo ritenesse opportuno, può deliberare che la verifica della gestione, dei conti e del bilancio sia affidata, in alternativa al Collegio dei Revisori, ad un Revisore Unico.

Art. 15

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Ove l'Associazione venisse sciolta, il relativo patrimonio sarà devoluto ad altro ente non profit in conformità alle norme di legge.

Art. 16

NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al disposto del Codice Civile.

F.to Mario Romano Negri

F.to Emilio Campos

F.to Fabrizio Polidori Notaio

Copia conforme all'originale
Roma, 07 settembre 2016



[Handwritten signature]